

## **AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI GIOVANI**

L'Inps, con messaggio n. 3389/2021, ha illustrato le modalità operative per fruire dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come previsto dalla L. 178/2020.

L'esonero contributivo, già previsto dalla L. 205/2017 (articolo 1, commi 100-107), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.

La durata dell'esonero contributivo aumenta a 48 mesi in caso di assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sotto l'aspetto soggettivo, il beneficio è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Restano escluse le P.A. elencate nell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e le imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020.

In merito all'aspetto oggettivo, l'incentivo non trova applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico e non è cumulabile con altri esoneri.

L'agevolazione è soggetta ai limiti del c.d. *Temporary Framework*.

Chi ha usufruito dell'esonero al 50% (c.d. Geco *ex* L. 205/2017) dovrà restituire il predetto beneficio per poter usufruire del nuovo esonero nella misura del 100%.

Il messaggio Inps illustra le modalità operative di recupero dell'esonero, che potranno partire dall'UniEmens di settembre 2021.